

# CO.SA.PU.

Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Urbano di Trieste

Via Bellavista, 77 – 34016 – TRIESTE -

E-mail: [bruno.cavicchioli@alice.it](mailto:bruno.cavicchioli@alice.it) - tel.: 040.414956 – [www.sostrieste.it](http://www.sostrieste.it)

---

Spett.  
Procura della Repubblica  
Via del Coroneo, 17  
34121 – Trieste

Trieste, 4 novembre 2008

## E S P O S T O

**Riferimento:** esposto del 23 maggio 2008 concernente i lavori di distruzione dei lastricati di Piazza Venezia; reiterazione sulla stessa piazza ed altri siti adiacenti. Precedenti, di pari contenuto giuridico, indirizzati al P.M. **dott. Federico Frezza**.

1) In questi giorni il Comune di Trieste sta operando l'ennesima, insensata ed illegale, distruzione della pavimentazione storica della città.

Per quanto attiene Piazza Venezia siamo addirittura al paradosso: dal lato est della piazza, da sotto l'asfalto, vengono rimossi con metodi spicci i pesanti lastroni di arenaria non per essere riposizionati, come la legge ed il buonsenso imporrebbero, ma per essere spostati di qualche decina di metri onde completare i lavori della piazza: la pavimentazione viene usata, nel caso, come fosse una cava (v. all.to n. 1).

Nel contempo nella vicina Via Boccardi, lastricata ancora perfettamente dal lontano '800, i pesanti masegni vengono divelti e portati chissà dove, per essere sostituiti, presumibilmente, da piastrelle di pietra di qualità inferiore. (all.to n. 2).

Ancora: nella contigua Via Cavana sono stati divelti i masegni, asportati chissà dove e sono in fase di sostituzione con piastrelle di pietra dal taglio moderno. (all.to n. 3).

Nei casi su riportati, ed in quelli innumerevoli già esposti a codesta Spett. Procura della Repubblica, viene provocata l'irreversibile distruzione di un bene culturale.

2) L'originaria pavimentazione di una via costituisce, senza dubbio, un bene culturale giuridicamente tutelato dal nostro ordinamento.

Il D.Lgs. 42 del 2004, all'art. 10 – quarto comma – ha espressamente previsto che, tra i beni culturali, sono comprese le *pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico*.

Il quarto comma di questo articolo, con tipico contenuto esemplificativo, esplicita i confini della tutela indicata al primo comma: le cose immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali.

L'istituto della verifica dell'interesse culturale, innovando la disciplina precedente, consiste nel sottoporre a tutela, con disciplina transitoria, tutti i beni culturali pubblici indicati al primo comma dell'art. 10, sino a conclusione della procedura accertativa del valore culturale della cosa immobile. Infatti, all'art. 12, si prevede che le cose immobili di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela sino a quando non sia stata effettuata la verifica..

3) Rispetto alla Piazza Venezia, Via Boccardi, Via Cavana non vi è dubbio alcuno sulla loro appartenenza al Comune di Trieste, al fatto che l'autore non sia più vivente e che la sua originaria esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni. Poco importa – chiaramente – che nel corso dei secoli l'opera abbia subito parziali manomissioni avendo invece mantenuto il suo interesse culturale.

4) Il valore culturale del bene imponeva, sino a quando non fosse stata ultimata la procedura di verifica, la sottoposizione del progetto all'autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, quarto comma. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è, infatti, subordinata a preventiva autorizzazione del Soprintendente.

5) Per quanto possa rilevare rispetto ad un'ipotesi di reato di natura contravvenzionale, si precisa che l'esistenza di un valore culturale presunto in capo a questa tipologia di beni culturali, ed in pendenza della verifica, era ben nota al Comune di Trieste ed ai suoi dirigenti.

Il Comune di Trieste è stato, infatti, destinatario di plurimi inviti sia da parte della Soprintendenza sia da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali, con i quali si informava l'ente dei propri obblighi e della necessità di previo rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di siffatto genere di opere (si vedano in particolare le lettere dd. 4 novembre 2004, 17 luglio 2007 e 18 settembre 2008).

Malgrado queste precise e circostanziate direttive provenienti dall'Ente al quale sono affidati i compiti di tutela, il Comune di Trieste potrebbe aver proceduto alla realizzazione di opere stradali non meramente manutentive in assenza di atto autorizzatorio.

6) Le opere realizzate sarebbero illecite ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 42 del 2004 qualora eseguite senza autorizzazione. Il carattere formale della contravvenzione non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Semmai potrà essere valutata la sussistenza del più grave delitto, di cui all'art. 635, secondo comma, n. 3 che ben potrebbe essere configurato, attesa la piena sussistenza dell'elemento soggettivo (conoscenza del valore culturale del bene) e oggettivo (irreversibile distruzione del bene di interesse culturale, per giunta compreso nel perimetro del centro storico).

Tutto ciò premesso l'esponente

CHIEDE

che codesta ecc.ma Procura della Repubblica voglia accertare se, in ordine a tali fatti, possano essere ravvisati comportamenti penalmente rilevanti.

IN VIA CAUTELARE VALUTI

la necessità di sottoporre a sequestro del cantiere, sia a fini probatori (al fine di accertare le violazioni commesse) sia preventivi (per evitare che il comportamento illecito prosegua).  
Dichiara altresì, quale soggetto esponenziale del civico interesse alla tutela del patrimonio culturale e dei valori identitari di Trieste, quindi di persona offesa dal reato, di voler essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione, al fine di poter proporre opposizione.

Elegge domicilio per le notificazioni in Via della Bellavista, 77 – 34151 - Trieste

Il presidente: Bruno Cavicchioli

Allegati